

CCIX SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 1959

Presidenza del Vicepresidente GARDU

INDICE

Congedi	3997
Disegno di legge: «Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi». (97) (Continuazione della discussione):	
COLIA	4000-4002-4005-4009-4012-4017
CASTALDI, relatore	4001-4005-4008-4010-4014-4018-4019-4023
SOGGIU PIERO	4002-4006-4013-4014-4015-4018-4021
CARDIA	4004-4007-4009-4023
MELIS, Assessore all'industria e commercio	4004-4005-4007-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4016-4018-4019-4024
PREVOSTO	4005-4013-4015
PRESIDENTE	4012-4024
PAZZAGLIA	4020
Interrogazioni (Svolgimento):	
CARA, Assessore all'igiene e sanità	3997-3999
MILIA DINO	3998
PAZZAGLIA	3999

La seduta è aperta alle ore 10 e 40.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cottoni, Masia, Puligheddu e Nanni hanno chiesto congedo. Se non vi sono osservazioni questi congedi si intendono concessi.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni.

Per prima viene svolta un'interrogazione urgente Dino Milia all'Assessore all'igiene e sanità. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Per sapere se sia vero che sta per essere nominato il Primario medico dell'Ospedale "Fate bene fratelli" di Olbia. L'interrogante desidera conoscere quali criteri saranno seguiti per la nomina del detto Primario medico e se — a parità di titoli scientifici e morali — sarà data la preferenza ai medici sardi. Ciò lo scrivente chiede sin d'ora in quanto sembra che detto incarico possa essere assegnato, con evidente immorale partigianeria, anche a persona che per gravi motivi morali fu allontanata da precedenti incarichi, il che costituirebbe grave scandalo ed offesa per l'intera classe medica sarda, che vedrebbe anteposti ai titoli scientifici e morali quelli di carattere politico, che male si addicono ad un primariato medico in un Ospedale civile. L'interrogazione ha carattere d'urgenza ». (683)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'igiene e sanità ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CARA (D.C.), Assessore all'igiene e sanità. Desidero, innanzitutto, comunicare all'onorevole interrogante che qualsiasi notizia in merito ad assunzioni prossime di personale sanitario ed

III LEGISLATURA

CCIX SEDUTA

6 NOVEMBRE 1959

in particolare di un nuovo primario di medicina presso l'Ospedale regionale di Olbia è non rispondente alla realtà, in quanto è ancora nella fase di studio da parte dell'ente gestore dell'ospedale l'opportunità di istituire un reparto indipendente di medicina specializzata. Attualmente, il reparto di medicina è insufficiente per le necessità della zona e noi lo stiamo ampliando affinché possa avere più ampie capacità di funzionamento. Finora, ha funzionato — seppure con pochi locali, pochi letti e poche degenze — grazie all'opera del dottor Giulio Achenza; quando sarà condotto a termine il lavoro di ampliamento, fra qualche mese, potrà funzionare perfettamente.

L'onorevole interrogante desidera inoltre conoscere i criteri che saranno seguiti per l'eventuale nomina di nuovo personale sanitario e, in particolare, del primario. In proposito devo dare formale assicurazione che saranno rigorosamente osservate le norme della convenzione fra l'Amministrazione regionale e l'ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio, che gestisce l'Ospedale, in virtù delle quali, a parità di titoli e merito accertato, la preferenza deve essere accordata agli aspiranti nati in Sardegna.

Per maggior soddisfazione dell'onorevole interrogante, dirò che ho fatto presente alla Provincia romana dell'ordine Fatebenefratelli le preoccupazioni che hanno spinto l'onorevole Milia a presentare l'interrogazione. Mi è stato in proposito formalmente confermato che, come nel passato, qualora nel futuro si presentasse la necessità di assumere nuovo personale medico — ci si riferisce proprio al primario — verranno raccolte le più ampie e rigorose informazioni, per escludere dall'esame gli aspiranti sulla cui capacità e moralità sorgessero dei dubbi, sempre restando accordata la preferenza ai professionisti sardi; tutto ciò senza eccezioni e, naturalmente, nel rispetto sia della convenzione stipulata con la Regione, sia delle norme del regolamento organico e sanitario che disciplina, in conformità delle disposizioni di legge, la materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dino Milia per dichiarare se è soddisfatto.

MILIA DINO (P.D.I.). Io mi dichiaro soddisfatto perchè la risposta dell'onorevole Assessore è non soltanto esaurientissima, ma è soprattutto rassicurante per quanto riguarda i diritti e le aspettative dei medici della Sardegna. Io prego l'onorevole Assessore — se crede, posso farlo io stesso — di trasmettere la copia di questa risposta all'ordine dei medici di Sassari, Nuoro e Cagliari, che sono veramente interessati al problema. Infatti, è interesse legittimo dei medici sardi che i posti negli Ospedali civili dell'Isola vengano messi a concorso, e che, a parità di condizioni e di titoli scientifici e morali, venga assegnato il posto a chi è nato in Sardegna.

Quindi, non posso che ringraziare l'onorevole Assessore per la risposta che mi è stata data.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione Pazzaglia all'Assessore all'igiene e sanità. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Al fine di conoscere se siano note quali tasse di cura vengono applicate in alcune cliniche presso l'Ospedale di Cagliari e se gli risultati che, nonostante le richieste di aumenti di tali tasse di cura siano state — a suo tempo — respinte dalla Prefettura di Cagliari, in realtà vengono applicate in misura anche superiore a quelle respinte. L'interrogante chiede inoltre di conoscere se sia noto all'Assessore che, nonostante sia prescritta dalle vigenti disposizioni in materia l'esistenza di un tariffario per ogni singola prestazione, tale tariffario non sia stato predisposto dall'Amministrazione ospedaliera e che pertanto per le stesse prestazioni vengono applicate tariffe difforme. L'interrogante ritiene urgente e necessario un deciso intervento presso le Amministrazioni competenti affinché cessi una situazione intollerabile, in un Ospedale la cui funzione nel campo della assistenza medica è insostituibile ». (587)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'igiene e sanità ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CARA (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità*. Comunico all'onorevole interrogante che le tasse di cura applicate dall'Ospedale Civile di Cagliari furono aumentate con regolare delibera, nel novembre 1948, a seguito del mutato potere d'acquisto della moneta. Tale delibera non fu approvata dall'autorità tutoria, che si riservò di richiedere chiarimenti e dilucidazioni in merito, ma ciò non avvenne. D'altra parte, il continuo mutare, dal 1948 ad oggi, del potere d'acquisto della moneta, consigliò l'amministrazione ospedaliera di Cagliari a consentire che le tasse fossero stabilite di volta in volta dai direttori di reparto a seconda dell'entità delle cure e dell'intervento. Si tenga per inciso presente che il ricavato del ricovero dei paganti in proprio viene, come prescritto per legge, valutato ai fini della determinazione della retta per i poveri, che risulta più elevata quanto minore è questo ricavato, con i conseguenti maggiori aggravii per gli enti tenuti all'assistenza dei poveri.

Pertanto, nel confermare la sussistenza dell'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante, e quindi di una situazione in certo senso irregolare, faccio presente che ho provveduto a richiamare l'attenzione del Prefetto di Cagliari sulla questione, chiedendogli che, nelle more dell'approvazione di nuove tariffe, regolarmente riconosciute dall'autorità tutoria, venissero impartite precise disposizioni affinché le stesse vengano mantenute in limiti non eccessivi; che l'entità delle tasse di cura non venga lasciata alla discrezionalità dei direttori di reparto e che, comunque, a prestazioni analoghe non vengano applicate tariffe difformi. Il Prefetto mi ha assicurato di aver provveduto in tale senso impartendo precise istruzioni al Commissario Prefettizio degli Ospedali Riuniti.

Affinchè, tuttavia, quanto lamentato dall'onorevole interrogante sia valutato nei suoi reali limiti, desidero far presente che nessun ricoverato presso gli Ospedali Riuniti a carico dei Comuni o degli Enti mutualistici ed assicurativi versa alcun importo per tasse di cura o d'intervento: queste, infatti, vengono pagate solamente dai ricoverati paganti in proprio, il cui numero, in questi ultimi anni, è andato sem-

pre più assottigliandosi sino a toccare percentuali assai modeste, data la grande estensione dell'assistenza praticata dagli Enti mutualistici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per dichiarare se è soddisfatto.

PAZZAGLIA (M.S.I.). La risposta dell'onorevole Assessore all'igiene ha confermato la fondatezza delle ragioni che avevano determinato la mia interrogazione. Da essa, infatti, è risultato che, nonostante non vi sia stata alcuna approvazione di aumenti di tariffe, le tasse per le prestazioni mediche vengono determinate *ad libitum* dai dirigenti delle singole cliniche, la qual cosa è indubbiamente illegale.

Quindi, io, mentre prendo atto delle dichiarazioni dell'Assessore e lo ringrazio, soddisfatto, per l'intervento che ha spiegato nei confronti dell'autorità prefettizia nell'intento di far cessare questo stato di cose, mi permetto far presente che la costante contrazione — di cui egli ha parlato — del numero dei paganti in proprio nell'Ospedale di Cagliari, è dovuta proprio alla situazione che io ho lamentato nell'interrogazione, per cui, oggi, si preferisce servirsi delle cliniche private dove si spende, forse con migliore assistenza, molto meno che non nell'Ospedale. Questo costituisce un dato di fatto molto grave.

Io mi rendo conto che all'aumento delle entrate per tasse di cura da parte dei paganti corrisponde una diminuzione delle tasse di cura nei confronti dei non paganti, però noi non dobbiamo ritenere che i paganti abbiano tutti grandi possibilità economiche; in gran parte, si tratta di elementi della cosiddetta media borghesia, che oggi certamente non vive in condizioni floride: si tratta di tutta quella massa di professionisti, più o meno capaci finanziariamente, che deve subire purtroppo queste richieste eccessive.

Io mi auguro che l'irregolarità lamentata venga a cessare e che l'opera svolta dall'Assessore all'igiene abbia trovato l'appoggio delle altre autorità competenti della nostra Isola. Peraltro, raccomando vivamente all'Assessore di seguire ancora con molta attenzione questo caso,

che interessa un largo strato della popolazione cagliaritana.

Continuazione della discussione del disegno di legge:
«Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi». (97)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi ». Si procede alla discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

L'indagine, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione Sarda sono regolate dalla presente legge, e, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 29 luglio 1927, numero 1443, e nella legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 e relative modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 *bis*.

ASARA, Segretario:

Art. 1 *bis*

Previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, l'autorizzazione d'indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione sono accordati, con decreto dell'Assessore all'industria e commercio, a cittadini italiani o a società legalmente costituite, aventi sede sociale in Italia, che ne facciano richiesta, ed abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.

Per il permesso di ricerca e per la concessione di coltivazione è sentito il Comitato regionale delle miniere.

Per le zone interessanti la difesa i provvedimenti sono adottati d'intesa con le competenti autorità militari.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma degli onorevoli Colia ed Asquer. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Il primo comma dell'articolo 1 *bis* è sostituito dai seguenti:

«L'autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione sono accordati con decreto dell'Assessore all'industria e commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro ed accertamento della capacità tecnica ed economica: a) all'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.); b) a società legalmente costituite in Italia e il cui capitale sia in maggioranza italiano; c) a cittadini italiani.

I decreti di cui alle lettere b) e c) saranno concessi soltanto dopo che l'E.N.I. abbia rinunciato all'autorizzazione» ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colia per illustrare questo emendamento.

COLIA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nel mio intervento nella discussione generale è apparsa chiara la nostra posizione. Che vi sia necessità di una legge regionale che regoli il settore in esame, nessuno lo può mettere in dubbio, a meno che si voglia rinunciare alla potestà legislativa in materia, ma la legge, come ben ha detto ieri sera l'onorevole Assessore all'industria, ha rilevanza politica, prima ancora che amministrativa. Lo dimostra il fatto che, nella discussione generale, da parte del Gruppo di maggioranza c'è stato un solo intervento; e lo dimostra altresì il fatto che ieri sera un ordine del giorno che sembrava dovesse riscuotere l'unità dei consensi è passato di stretta misura.

Sussistono dunque delle giuste perplessità. Non è il caso che ci si addentri in una discussione economica, ma non possiamo sottrarci alla necessità di risolvere il problema pratico

III LEGISLATURA

CCIX SEDUTA

6 NOVEMBRE 1959

che abbiamo di fronte: cioè, a chi affidare le ricerche degli idrocarburi eventualmente esistenti in Sardegna?

Sono noti i motivi che hanno condotto alla istituzione di questo benedetto Ente Nazionale degli Idrocarburi. Allorchè in campo nazionale si è cercato di disciplinare la materia della ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, si è arrivati alla famosa legge del '56. Non mi attardo a dimostrare che l'E.N.I. ha risposto, in via di massima, alle aspettative, ma voglio ricordare ai colleghi democristiani qual'è stato l'atteggiamento di Ferrari Aggradi al congresso di Firenze nei riguardi dell'E.N.I., e vorrei indicare, a coloro che non l'avessero letto, un articolo apparso ieri sul « *Giorno* », che riportava gli elogi del giornale americano « *Wall Street Journal* » per le capacità finanziarie e tecniche con cui l'E.N.I. svolge la sua attività in Italia e nel mondo intero. Io sono convinto che, se la Regione Siciliana avesse dovuto emanare oggi, anzichè nel 1950, la legge di cui si è parlato, essa avrebbe stabilito che le ricerche in Sicilia dovevano essere affidate all'E.N.I. principalmente...

CASTALDI (D.C.), *relatore*. E perchè non lo stabilisce adesso? Potrebbe ben farlo per le nuove concessioni!

COLIA (P.S.I.). Onorevole Castaldi, la legge siciliana è stata emanata nel 1950, quando la situazione era ben diversa da quella attuale.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Oggi, però, la Sicilia, benchè possa farlo, non ha mutato indirizzo.

COLIA (P.S.I.). Non si può modificare una legge da un momento all'altro, e poi, comunque, questo riguarda i Siciliani.

Quando noi chiediamo che l'E.N.I. ricerchi e sfrutti gli idrocarburi eventualmente esistenti in Sardegna, partecipando così allo sforzo di redenzione dell'economia sarda, non facciamo altro che pretendere dall'E.N.I. che mantenga fede ai suoi impegni istitutivi: richiamarlo al rispetto delle finalità assegnategli, prima ancora che un diritto, è per parte nostra un dovere.

Perciò, è necessario indicare l'E.N.I. nella nostra legge regionale. Ciò non vuol significare che si dia la preferenza a questo ente, ma serve solo a richiamarlo all'adempimento delle sue funzioni. Se noi respingessimo l'emendamento disconoscerebbero le funzioni dell'E.N.I. e, soprattutto, tradiremmo gli interessi della Sardegna.

Ieri sera l'onorevole Assessore ci ha fatto un lungo discorso per dirci che di fatto non risultano all'Assessorato tracce di rapporti tra l'ex Assessore onorevole Serra e l'E.N.I., ma non ci ha detto quale azione ha svolto egli da quando è Assessore all'industria e commercio. Perciò, noi non abbiamo ancora nessun elemento per sapere se è vero che l'E.N.I. non vuol venire in Sardegna; a maggior ragione, dunque, non si dovrebbe avere difficoltà ad indicare l'E.N.I. nell'articolo primo della legge. Se questo ente ci scrivesse una lettera dichiarandoci che rinuncia alle ricerche in Sardegna, noi potremmo anche recedere dai nostri intendimenti, ma, allo stato delle cose, esistendo un ente nazionale idrocarburi creato allo scopo di fare indagini nel territorio nazionale — e, vivaddio, la Sardegna ancora fa parte della Repubblica Italiana —, noi non possiamo agire come se non esistesse.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, io vi prego di voler approvare il nostro emendamento. A chi, poi, obietta che l'articolo 28 sotto un certo aspetto può garantire la partecipazione dell'E.N.I. alle ricerche in Sardegna, noi osserviamo che questo articolo è redatto — come dire? — a doppio taglio, e non risolve tutte le perplessità.

L'unica soluzione, la più reale, è quella di indicare esplicitamente nella legge l'E.N.I. come il primo degli enti qualificati a svolgere attività di indagine, ricerca e coltivazione nel suolo dell'Isola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. L'onorevole Colia, dopo aver affermato che respingere l'emendamento significherebbe disconoscere la funzio-

III LEGISLATURA

CCIX SEDUTA

6 NOVEMBRE 1959

ne istitutiva dell'E.N.I., ha sostenuto che esso emendamento, se venisse approvato, rappresenterebbe solo un invito, all'E.N.I., per venire a operare in Sardegna. Ebbene, questa interpretazione non è esatta, nel modo più assoluto. Il testo dice infatti che possono lavorare in Sardegna, oltre l'E.N.I., « le Società legalmente costituite in Italia e il cui capitale sia in maggioranza italiano ». Tale disposizione sembra fatta su misura per cacciar via completamente dall'Isola la S.A.I.S., che è costituita per il 70 per cento con capitale tedesco, e per obbligare la Sardegna — questo sarebbe veramente grave! — a versare di tasca propria la maggioranza del capitale da impiegare nelle ricerche, dato che lo Stato non è disposto a stanziare tale somma. In sostanza, cioè, si vorrebbe obbligare noi a sottrarre dal bilancio regionale — dall'agricoltura, che è già così stremata, dall'artigianato, che non può tirare avanti, dalle altre ricerche di carattere industriale, che sono essenziali, da Carbonia e da tutte le nostre necessità più essenziali — alcuni miliardi...

COLIA (P.S.I.). Sono solo 800 milioni che noi spendiamo nelle ricerche!

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Lei, onorevole Colia, vorrebbe portare gli 800 milioni a tre miliardi. Secondo il suo emendamento, solo alle società aventi capitale in maggioranza italiano potrebbe esser accordato di lavorare in Sardegna: quindi, la S.A.I.S., come ho già detto, dovrebbe ritirarsi.

Si direbbe che il vostro scopo sia quello di rovinare la Sardegna, perchè è chiaro che la Germania verrebbe a perdere ben poco dalla esclusione di questa società dalle ricerche di idrocarburi nell'Isola; la Germania occidentale ha ormai partecipazioni nelle industrie petrolifere del Sahara e del Medio Oriente, e la sua industria domina il mondo — vi garbi o non vi garbi —, mentre la Germania orientale si trova in ben diverse condizioni economiche... (*interruzioni*)... Comunque, parliamo della Sardegna. Che interesse abbiamo noi ad estromettere la S. A. I.S., se poi non siamo in grado di tirar fuori la maggioranza del capitale occorrente per con-

durre le ricerche? Da quali voci di bilancio, onorevoli consiglieri, operereste lo storno del miliardo che occorre per attuare le condizioni previste dall'emendamento Colia? Coraggio, onorevole Colia, ce lo dica lei: stornerebbe tale somma dagli stanziamenti relativi all'industria, a danno degli operai, delle cooperative, dell'artigianato, dell'agricoltura, e via dicendo?

Insomma, l'approvazione dell'emendamento non servirebbe ad altro che a mandar via la società tedesca e a farla finita con ogni attività di ricerca in Sardegna. Questo è il risultato pratico veramente disastroso che si otterrebbe.

Io annuncio che assieme con l'onorevole Piero Soggiu presenterò all'articolo 28 un emendamento, che tende a temperare richieste sia della sinistra che della destra, stabilendo che il limite massimo dell'area da accordarsi sia doppia, rispetto a quella prevista dalla legge, quando si tratti dell'E.N.I. o di società con almeno il 30 per cento di capitale regionale. Tale area, in pratica, non dovrebbe superare i 300 mila ettari, quindi la concessione della S.A.I.S. verrebbe ridotta di due terzi e i 600 mila ettari eccedenti resterebbero a disposizione dell'E.N.I. o delle società private o di chiunque volesse venire a lavorare in Sardegna. Con questa soluzione si può arrivare a un punto di ragionevole intesa tra le destre, le sinistre ed il centro.

Pertanto, io credo che si possa con tutta tranquillità respingere l'emendamento Colia-Asquer; anzi vorrei pregare i colleghi delle sinistre — in considerazione del fatto che noi abbiamo approvato il loro ordine del giorno e che si può arrivare ad un accordo che, come in Sicilia, permetta di lavorare a tutti — di ritirare l'emendamento e di riproporre eventualmente il loro punto di vista quando si discuterà l'articolo 28.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io su questo emendamento, richiamandomi a quanto ho detto nella discussione generale, sento il bisogno di fare tre osservazioni. Primo, è inutile che noi ci mettiamo

III LEGISLATURA

CCIX SEDUTA

6 NOVEMBRE 1959

in testa di imporre un intervento all'E.N.I., perchè questo ente non è obbligato ad intervenire. Gli interventi dell'E.N.I. vanno tutti concordati in sede politica, e una legge per obbligare l'E.N.I. ad intervenire in Sardegna sarebbe del tutto a vuoto. Un obbligo di questo genere non si può imporre a nessuno. Peraltro, per ottenere lo scopo che ci prefiggiamo, si può svolgere un'adeguata azione politica. Tale azione è già assicurata dall'ordine del giorno approvato ieri, con il quale abbiamo appunto impegnato la Giunta a compiere i passi necessari per ottenere che l'E.N.I. intervenga in Sardegna; d'altronde, mi risulta che questa Giunta si sia già mossa a tal fine.

La seconda osservazione che debbo fare, dopo aver avvertito che non mi tratterò sugli aspetti già trattati dall'onorevole Castaldi, riguarda la opportunità di condizionare le altre concessioni o gli altri permessi ad un rifiuto dell'E.N.I. Poichè esistono difficoltà di ordine economico — di tale natura, infatti, sono i pretesti che ha accampato l'E.N.I. valutando le prospettive di utilità della ricerca e della concessione —, io credo che sia veramente inopportuno prevedere in legge una alternativa in caso di rifiuto dell'E.N.I. Con la formula: « i decreti di cui alle lettere b) e c) saranno concessi soltanto dopo che l'E.N.I. abbia rinunciato all'autorizzazione », praticamente diciamo all'E.N.I. di rinunciare, se crede, o, per lo meno, gliene indichiamo la possibilità. Ora, questo errore di condotta politica ed amministrativa, noi non lo dobbiamo assolutamente commettere.

La terza osservazione riguarda la percentuale della partecipazione statale o regionale alle società legalmente costituite. In proposito, io vi ruberò due minuti di più, perchè si tratta di questione che riaffiora in diversi punti. E' un errore ritenere che, imponendo una maggiore partecipazione alla Regione o allo Stato, si creerebbero condizioni di favore per gli enti a partecipazione regionale o statale; così facendo, si costringerebbe lo Stato o la Regione ad assumere un maggior onere di rischi.

D'altra parte, non è esatto affermare — come io ho sentito durante la discussione generale — che, partecipando in minoranza, la Regione si

troverebbe in posizione di inferiorità. L'affermazione può essere valida solo quando le aziende con partecipazione di capitale pubblico non abbiano alcun vantaggio rispetto alle aziende senza tale partecipazione; non ha validità, invece, quando — come nel nostro caso — l'ente pubblico accorda all'azienda, alla quale partecipa, uno stato privilegiato. Infatti, se lo Stato o la Regione venissero a trovarsi in posizione di inferiorità nell'ambito dell'azienda, potrebbero sempre disporre della loro partecipazione come di un'arma a proprio favore, in quanto, cedendo il proprio pacchetto azionario a privati, rimetterebbero l'azienda stessa nello stato in cui si trova uno qualunque di questi; cioè le toglierebbero tutti i privilegi che comporta la loro partecipazione alla società. Quindi, non è necessario imporre un sacrificio finanziario maggiore alla Regione per crearle una posizione di superiorità nell'azienda.

All'atto pratico, facciamo l'ipotesi che domani nella S.A.I.S. la Regione, possedendo il 30 per cento delle azioni, si trovi a dover subire le decisioni della Wintershall, che detiene la maggioranza. Intanto — se è esatto ciò che mi risulta da informazioni avute molto tempo fa, nel periodo in cui la Giunta trattava con la Wintershall stessa — questa società non ha dimostrato nessun desiderio di avere il 70 per cento perchè era disposta a dividere a metà le azioni. Comunque, se si verificasse l'ipotesi anzidetta, la Regione potrebbe decidere di cedere le sue azioni, e, se anche fosse stabilito un diritto di opzione — è la massima concessione che si possa stabilire, in quanto la legge vieta di togliere dal commercio le azioni — che obbligasse a preferire la Wintershall nella cessione, la Regione potrebbe sempre abbandonare la società a se stessa, che non potrebbe più godere dei vantaggi previsti dall'articolo 28. E la Regione, dal canto suo, potrebbe sempre entrare a far parte di altri enti o altre società, trasferendo a queste i vantaggi che derivano dalla sua partecipazione.

Ecco perchè è un ragionare a rovescio — scusatemi, se per spiegarmi meglio uso questa espressione — il credere che, imponendole una maggiore partecipazione si crei per la Regione

una condizione di vantaggio. Se la Regione dovesse, in seguito, riconoscere che l'impresa è buona — è da notare che tutta la questione sta nella maggiore partecipazione agli utili di impresa, perchè, per il resto, certi diritti spettano alla Regione qualunque sia la sua quota di partecipazione — nessuno vieterebbe un aumento della partecipazione regionale.

In conclusione, mi pare che l'emendamento non risponda, in pratica, a nessuno dei fini che vorrebbe raggiungere, ed è per ciò che io mi permetto di pregare i colleghi presentatori di ritirarlo. Credo che in sede di discussione dell'articolo 28 potremo raggiungere un accordo che ci soddisfi tutti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione di questo onorevole Consiglio sul fatto che l'emendamento dei colleghi Soggiu e Castaldi modifica sostanzialmente l'articolo 28 e che, data la natura e l'importanza di questo articolo, modifica e muta il tessuto intero e generale della legge.

Noi non sottovalutiamo l'importanza del fatto che i colleghi Soggiu, Castaldi e Casu abbiano, formulando questo emendamento, accolto la sostanza di base delle nostre critiche. Ieri è stato solennemente approvato, con una larga maggioranza di questo Consiglio — contrari alcuni consiglieri della destra politica e, credo, un solo componente della Giunta regionale in carica, l'onorevole Costa — un ordine del giorno che impegna la Giunta in carica a riprendere i contatti e le trattative con l'E.N.I. per ottenere che questo ente, in ottemperanza ai suoi fini istituzionali, intervenga in Sardegna per effettuare ricerche di idrocarburi liquidi e gassosi. In tal modo, viene garantita la possibilità effettiva di far partecipare l'E.N.I. alle ricerche di idrocarburi in Sardegna e si consente di svolgere una azione di sollecitazione politica perchè quanto prima l'E.N.I. stesso possa portare nell'Isola la sua esperienza, i suoi mezzi, le sue capacità. Ebbene, ci sembra che l'ordine del giorno approvato ieri e l'emendamento Sog-

giu - Castaldi - Casu vengano incontro in modo soddisfacente ai dubbi, alle perplessità ed alle osservazioni critiche formulate poc'anzi dai colleghi socialisti. Siamo dunque indotti ad esaminare con maggiore pacatezza il dispositivo della legge quale risulta da questi due atti, uno già approvato e l'altro che viene ora sottoposto alla nostra osservazione.

Pertanto, io riterrei utile una breve sospensione della seduta per poter, in una congiunta riunione, o in contatti di gruppo, esaminare la portata dell'emendamento all'articolo 28, salvo che i colleghi del Gruppo socialista non intendano ritirare l'emendamento all'articolo uno riservandosi di esaminare poi l'emendamento all'articolo 28. Spero di essere stato chiaro nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria e commercio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per le ragioni che ho ieri ampiamente illustrato in sede di replica, per le osservazioni che sono state or ora svolte dai colleghi Castaldi e Soggiu e dall'onorevole Cardia, a nome della Giunta io esprimo parere contrario all'emendamento Colia - Asquer.

Mi rendo conto delle ragioni di principio alle quali l'emendamento è manifestamente ispirato, ma credo che una valutazione obiettiva e realistica della situazione e delle prospettive immediate possa indurre i colleghi presentatori ad una revisione del loro atteggiamento, che è conforme a quello già assunto in sede nazionale dal Gruppo socialista, senza che ciò abbia però impedito al medesimo Gruppo di approvare un disegno di legge che, facendo salve determinate garanzie in favore dell'E.N.I., non includeva una preferenza esclusiva all'E.N.I. stesso.

E' stato ora ricordato che il Consiglio ha approvato un ordine del giorno, accettato dalla Giunta, che impegna ad interventi ulteriori in direzione dell'E.N.I. per indurlo a partecipare ai lavori di ricerca nel settore degli idrocarburi in Sardegna. Questi contatti sono già in atto, con maggiore intensità e incidenza in questo ultimo periodo, senza che peraltro fossero stati mai abbandonati o vi si fosse rinunciato in

passato. Io, al momento, non posso, per la serietà che deve ispirare le informazioni da fornire all'assemblea, dare altra comunicazione che questa della ripresa e della intensificazione dei contatti con l'E.N.I. Riferiremo al Consiglio, appena possibile e secondo la lettera e lo spirito dell'ordine del giorno approvato ieri, quali sviluppi questi contatti assumeranno nel prossimo futuro.

Quel che è certo, onorevoli colleghi, — in particolare mi rivolgo ai colleghi presentatori — è che l'approvazione dell'emendamento comporterebbe, in omaggio ad una pura e astratta affermazione di principio, la esclusione, di fatto e permanente, della S.A.I.S. da ogni possibilità di attivare ricerche petrolifere in Sardegna, in forza della norma della lettera b), ove è detto che le autorizzazioni devono essere concesse a società i cui capitali siano in maggioranza italiani.

Concludo rinnovando ai colleghi presentatori la preghiera e l'invito a ritirare il loro emendamento, anche in considerazione del fatto che i principî cui essi si sono ispirati vengono fatti salvi da un emendamento che è stato proposto dai colleghi Castaldi, Soggiu e Casu e che la Giunta farà proprio. Questo emendamento — come è stato già rilevato da altro oratore — può fugare sia le preoccupazioni dei colleghi Colia ed Asquer, sia le preoccupazioni manifestate, in sede di discussione generale, dall'onorevole Pazzaglia.

Non ritengo opportuna, data la ristrettezza del tempo a disposizione, una sospensiva su questo argomento, almeno per il momento. Di sospensiva potrà parlarsi, semmai, nel corso della discussione dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Onorevole Colia, lei insiste sul suo emendamento?

COLIA (P.S.I.). Pur comprendendo le ragioni ora addotte dall'onorevole Assessore all'industria, non possiamo rinunciare al nostro emendamento, non foss'altro che per una affermazione di principio. Ho già detto che noi siamo per la competizione tra le società che intendono operare in Sardegna; ma ci pare che il prov-

vedimento in esame rischi di divenire uno strumento troppo utile alla Wintershall, cioè ad un monopolio straniero.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Non è affatto vero.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. E l'articolo 28?

COLIA (P.S.I.). All'articolo 28 si deve ancora arrivare, e non possiamo fare affidamento sulle promesse. Del resto, sino a quando sarà Assessore all'industria l'onorevole Melis, io avrò piena fiducia, sarò sicuro della corretta interpretazione della legge; ma, se domani l'onorevole Melis venisse sostituito, le cose potrebbero mutare. Onorevole Castaldi, lei che è avvocato, sa benissimo che è meglio formulare i testi di legge in termini non equivoci.

Il nostro emendamento — lo so — non verrà approvato dal Consiglio, ma noi non lo ritiriamo per una ragione di principio.

PREVOSTO (P.C.I.). Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREVOSTO (P.C.I.). L'emendamento dei colleghi socialisti contiene una riaffermazione di indirizzo politico generale; e pertanto noi daremo voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Colia - Asquer. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 1 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Dell'indagine

Art. 2

L'autorizzazione di indagine per idrocarburi

liquidi o gassosi può essere accordata per un periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata una sola volta per non più di sei mesi. La proroga deve essere accordata solo per comprovate necessità, previa constatazione dei lavori compiuti, e può essere concessa a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.

Per le limitazioni di numero e di superficie delle autorizzazioni di indagine, nonché per la presentazione delle domande si applicano le norme contenute nel regolamento della legge regionale 7 maggio 1957, numero 15.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, *Segretario*:

Della ricerca

Art. 3

Il permesso è accordato per un periodo non superiore a tre anni e può essere prorogato per soli due periodi di due anni ciascuno, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione del programma di lavoro.

Con il decreto di proroga dell'Assessore all'industria e commercio è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

In caso di concorso di due o più domande per lo stesso permesso di ricerca, verrà accordata la preferenza al richiedente col programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entità delle perforazioni e alle garanzie offerte per la esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione - parte 3.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Piero Soggiu e Filigheddu. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« Sostituire il primo comma con il testo seguente: "Il permesso è accordato per un periodo non superiore a tre anni e può essere prorogato per due sole volte e per non più di tre anni ciascuna, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione del precedente programma di lavoro" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piero Soggiu per illustrare questo emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Le ragioni dell'emendamento sono queste, che io brevemente espongo. In materia di proroghe non è tanto la durata della proroga stessa che conta, quanto il rigore col quale si accerta il rispetto delle condizioni del disciplinare nel primo periodo di licenza. Se si procede nel modo suggerito dall'emendamento — e questa è la regola imposta dalla stessa legge mineraria generale —, non c'è più ragione di limitazioni eccessive nella durata della proroga, che non può essere concessa se non quando sia stato espletato regolarmente il programma precedentemente fissato. Se si ritiene che la proroga debba essere accordata, devono sussistere ragioni obiettive per il proseguimento delle ricerche; e in questo caso non si ha più ragione di limitare a due anni la proroga stessa, soprattutto perchè in materia di ricerche minerarie di qualsiasi genere è assolutamente fuori del normale che il periodo accordato con le proroghe per una determinata ricerca sia al di sotto, normalmente, dei dieci anni.

Se noi dovessimo usare anche per le altre ricerche minerarie il rigore che si pretende di usare con l'articolo 3 proposto dalla Giunta e dalla Commissione (due sole proroghe di due anni e in pratica permessi limitati ad un massimo di sette anni), dovremmo far decadere tutti i permissionari che operano in Sardegna.

III LEGISLATURA

CCIX SEDUTA

6 NOVEMBRE 1959

Nell'Isola vi sono, addirittura, permessi che durano da 50-60 anni. Bisogna, certo, mettere riparo a questa situazione, ma non bisogna cadere nell'estremo contrario. Qualunque ricerca mineraria, per quanto condotta seriamente, va incontro a molte incognite e non è ragionevole pretendere che un programma serio di ricerche debba complessivamente esaurirsi nel termine di sette anni.

Meglio sarebbe — come io propongo — affermare rigorosamente che i programmi di ricerca debbano essere espletati e che, senza l'espletamento regolare del programma stabilito, non si possano concedere proroghe; e, nel caso il programma sia stato espletato, le proroghe, complessivamente, non possano superare i sei anni. A questo modo i permessi potrebbero durare, al massimo, nove anni: un periodo di tempo, cioè, più che ragionevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Voglio richiamare, signor Presidente, alcune premesse di indirizzo generale contenute nella relazione della Giunta. Sostiene la Giunta di volersi attenere al criterio della massima dinamicità, al fine di ottenere che si colmi il ritardo verificatosi, per quanto riguarda la Sardegna, nel campo delle ricerche degli idrocarburi. Inoltre, anche ieri l'onorevole Assessore all'industria ha affermato che è intenzione della Giunta di voler applicare il disegno di legge, se sarà approvato, nel senso di impedire la stagnazione di situazioni di monopolio, sia per quanto riguarda l'estensione dei permessi di ricerca e coltivazione, sia per quanto riguarda la protrazione in tempi eccessivamente lunghi della attività di ricerca.

Ora, quando si concedono permessi di ricerca in aree le più limitate possibili, compatibilmente con il livello raggiunto dalla tecnica e con i costi economici che si realizzano in questo tipo di attività, se si concedono permessi di tre anni prorogabili, complessivamente, per altri quattro anni, a me sembra si pongano le imprese nelle migliori condizioni per assolvere al loro mandato. Certo, la concessione della proroga è subordinata ad un esame dei piani di

attività e dell'attività effettivamente svolta, ma il fatto che si sia svolta questa attività in modo più o meno ineccepibile dal punto di vista tecnico non vuol dire che si possa rinunciare ad introdurre un elemento di stimolo, di accelerazione nelle attività delle imprese minerarie. E' per questo motivo che noi siamo propensi a mantenere il testo della Giunta (e della Commissione), il quale comporta due proroghe di due anni.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria commercio. Dico subito che la Giunta è favorevole all'emendamento proposto: e ciò in conseguenza di osservazioni e suggerimenti considerati obiettivamente validi e conseguenti all'applicazione della legge nazionale del gennaio 1957, numero 6. In sede nazionale si è considerato che quei termini sono non sempre compatibili con i tempi tecnici necessari, in condizioni particolarmente sfavorevoli, alla attuazione di un ordinato, serio, completo programma di ricerche.

In realtà, sulla durata iniziale del permesso, concordano sui tre anni sia la legge nazionale, sia quella siciliana, sia quella del Trentino Alto Adige, così come esse concordano sul numero delle proroghe, mentre vi è un divario sulla durata delle proroghe stesse; e precisamente la legge nazionale, all'articolo 7, secondo comma, fissa due proroghe di due anni ciascuna; così anche la legge del Trentino Alto Adige all'articolo 4, comma 5; la legge siciliana, invece, all'articolo 2, stabilisce la durata delle due proroghe in tre anni ciascuna. Per ragioni strettamente tecniche, che tengono conto della sussistenza in Sardegna di condizioni di minore indiziarietà delle aree, di probabile maggiore profondità delle trivellazioni di sondaggio, sembra opportuno, dicevo, accettare la formulazione della legge siciliana. La legge petrolifera francese per il Sahara, agli articoli 4 e 8, accorda il permesso per una durata iniziale di cinque anni con due proroghe di eguale durata ciascuna, cioè per quindici anni. Noi purtroppo non siamo nel Sahara... (*interruzioni*)... sotto il profilo petrolifero, s'intende, tenuto conto che si parla con certezza di un oceano di petrolio

sotto la coltre desertica, mentre in Sardegna ancora si è in una fase molto lontana di ricerca.

D'altronde, come è stato giustamente osservato dal collega Soggiu, il nostro disegno di legge subordina ogni proroga alla esecuzione dei lavori programmati; e va tenuto conto del divieto di utilizzazione commerciale del petrolio o degli idrocarburi che venissero estratti in fase di ricerca prima della trasformazione dei permessi in concessioni. Non sarà mai possibile, nel settore degli idrocarburi, ciò che invece è avvenuto — seppure in misura più controllata — e continua ad avvenire negli altri settori minerari, per i quali, non avendosi un termine ultimativo per le ricerche ed essendo stata introdotta nella legge mineraria la facoltà dell'Amministrazione di autorizzare l'asportazione di minerali in regime di permesso, praticamente un gran numero di permissionari continuano a vivacchiare in regime di permesso, utilizzando però il permesso medesimo, più o meno larvatamente, come fosse una concessione. Per quel che concerne gli idrocarburi, invece, la disciplina è tale che questo pericolo non sussiste, e perciò le ragioni di perplessità sorte in taluni colleghi vengono a cadere.

E' opportuno non limitare il periodo di ricerca, ed eventualmente l'abbandono della ricerca medesima, con un limite di tempo che è generalmente considerato insufficiente. Questa è la ragione per cui, obiettivamente, la Giunta ritiene di dover accettare l'emendamento Soggiu - Filigheddu.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Soggiu Piero - Filigheddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 3. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4

Il permesso di ricerca deve comprendere un'a-

rea continua non superiore a 100.000 ettari.

Nel caso di più permessi intestati ad una stessa persona, ente o società, l'area complessiva non può superare il limite di 150.000 ettari.

Le aree pertinenti ai singoli permessi intestati ad uno stesso titolare debbono distare tra loro almeno 2 chilometri.

L'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare, salvo per il lato che eventualmente coincida con il litorale marino. Se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore a un quinto del lato maggiore.

L'area compresa nel permesso iniziale è ridotta del 20 per cento alla scadenza del primo triennio e di un altro 20 per cento, calcolato sull'estensione originaria, alla scadenza della prima proroga. Il permissionario ha diritto di ottenere in tali aliquote siano comprese le aree alle quali egli avesse volontariamente rinunciato secondo le norme dell'articolo 8 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Soggiu Piero - Castaldi - Casu, sostitutivo dell'ultimo comma. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« L'area compresa nel permesso iniziale è ridotta del 30 per cento alla scadenza della prima proroga. Il permissionario ha diritto di ottenere che in tale aliquota siano comprese le aree alle quali egli avesse volontariamente rinunciato secondo le norme dell'articolo 8 della presente legge ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castaldi per illustrare questo emendamento.

CASTALDI (D.C.), relatore. Questo emendamento è in relazione all'emendamento che verrà presentato all'articolo 28. Visto che abbiamo già notevolmente ridotto le superfici concedibili, una riduzione del 40 per cento, così come vuole l'articolo, se era ragionevole su 900.000 ettari, potrebbe ora danneggiare le lavorazioni industriali e gli stessi interessi pubblici della Sardegna.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 4. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, *Segretario*:

Art. 5

Il titolare del permesso è tenuto a iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel decreto.

Il termine non può essere superiore a tre mesi dalla comunicazione del decreto per i lavori di prospezione e a 24 mesi dall'inizio della prospezione per la perforazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, *Segretario*:

Art. 6

Il titolare del permesso deve:

- a) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel decreto di permesso e le prescrizioni che gli vengano impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma;
- b) dare tempestiva notizia del rinvenimento di idrocarburi all'autorità mineraria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, *Segretario*:

Art. 7

Il permissionario deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale un diritto annuo di L. 100 (cento) per ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Colia - Asquer. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« Aggiungere il seguente comma: "Il canone annuo è aumentato a lire 200 per il primo biennio di proroga e a lire 300 per il secondo biennio" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colia per illustrare questo emendamento.

COLIA (P.S.I.). L'emendamento non ha bisogno di troppi chiarimenti. Il concetto è stato preso di peso dalla legge nazionale ed ha una ragione logica. Evidentemente, dopo il primo biennio di proroga bisogna aumentare il canone e così pure dopo il secondo biennio. Addirittura la legge nazionale prevede 400 lire per il primo biennio e 600 lire per la proroga del secondo biennio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Noi concordiamo sull'emendamento presentato dai colleghi Colia ed Asquer, tanto più che le somme in aumento stabilite sono così moderate che possono, a nostro avviso, essere approvate senza tante preoccupazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Ritengo che l'emendamento, anche se dettato da lodevolissime intenzioni, possa essere dannoso per la Sardegna. Si dimentica che, sino a prova in contrario, le probabilità di trovare petrolio nel sottosuolo isolano non sono molte; di conseguenza non è facile attirare dei ricercatori. Quando alla fine del 1956 la Regione ha trattato la concessione con la S.A.I.S., mentre nelle altre zone d'Italia vi erano già centinaia di concessioni e centinaia di domande, in Sardegna non ve ne era nessuna. L'E.N.I. ora fa del chiasso perchè è stato escluso dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, dove nessuno lo vuole; ma era libero di venire in Sardegna e non c'è venuto. Perchè, dunque, ci preoccupiamo di porre fili spinati per rendere difficile l'accesso alle ricerche di idrocarburi in Sardegna, quando è molto difficile che tali ricerche possano dare risultati positivi? Potrebbe essere proprio l'E.N.I., se approveremo l'emendamento, dopo due anni di ricerche a non chiedere la proroga.

Del resto, non è affatto vero che gli aumenti del canone proposti dai colleghi socialisti siano assolutamente lievi. Poniamo che l'E.N.I. ottenga una concessione di 300.000 ettari; 300.000 moltiplicato per 100 lire fa 30 milioni. Se poi il canone, come vuole l'emendamento, venisse portato, nel secondo biennio di proroga, a 300 lire l'ettaro, per la concessione sopra ipotizzata l'E.N.I. dovrebbe pagare ben 90 milioni di lire l'anno. E, se si chiede una proroga, significa che i primi anni di ricerca sono stati negativi...

VOCE. No, non è così.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Sì, invece. Altrimenti non si chiede la proroga, ma la concessione di sfruttamento.

Due sono i casi: o si trova il petrolio, ed allora la Regione incassa le *royalties* e non assumono più rilevanza i 20 o i 30 milioni dei permissionari; o il petrolio non si trova, ed allora i permissionari non sono certo disposti a subire un aumento dei canoni dopo un biennio di ricerche infruttuose. Con novanta probabilità su cento, se l'emendamento Colia - Asquer

venisse approvato, la norma in esame, una volta divenuta operante, agirebbe da freno. Se proprio volete approvare questo emendamento, onorevoli colleghi, approvatelo pure; state certi, però, che i risultati sarebbero dannosi per la Sardegna e per l'occupazione operaia.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta è favorevole al mantenimento del testo della Commissione, per le ragioni indicate ora piuttosto vivacemente, ma obiettivamente, dall'onorevole Castaldi. Non dobbiamo procedere sull'astratto, ma sul concreto. Il disegno di legge, pur stabilendo delle precise garanzie, per il pubblico potere, al fine di determinare un impulso dinamico alle ricerche, è anche però concepito in funzione della sollecitazione alle ricerche sia dell'iniziativa pubblica che di quella privata. In fondo, onorevoli colleghi, le ricerche si estrinsecano in una attività che non trova assolutamente compenso nei bilanci dei ricercatori, essendo fatto divieto di utilizzazione economica degli idrocarburi eventualmente scoperti anche per il breve periodo che secondo la legge deve intercorrere fra il ritrovamento del giacimento e la domanda di concessione.

Ho ricordato poco fa che, al contrario di quel che avviene in altri settori minerari, non è possibile, nel campo degli idrocarburi, un regime di permesso con facoltà di asportazione del minerale prodotto.

Il regime di permesso si traduce in una fase di mera ricerca che implica solo spese. Con la più volte affermata e constatata assenza di indizi chiari e certi sulla presenza di idrocarburi in Sardegna, volere che il canone del permesso di ricerca venga elevato alla prima e alla seconda proroga mi sembra significhi creare delle condizioni non favorevoli per i ricercatori. D'altronde, le varie leggi hanno assunto delle posizioni diverse proprio in relazione alla maggiore o minore possibilità di ritrovamenti di idrocarburi. Infatti, se la legge nazionale ha stabilito

III LEGISLATURA

CCIX SEDUTA

6 NOVEMBRE 1959

una cifra di 200, 400 e 600 lire per ettaro, la legge siciliana ha fissato un canone di mille lire per ettaro senza distinguere tra prima, seconda o terza proroga: ciò perchè in Sicilia, al tempo dell'emanazione della legge, la presenza di idrocarburi appariva conclamata, mentre sul territorio nazionale solo in poche zone questa presenza era sicura e nelle altre era assai meno probabile; la legge nazionale, quindi, pur essendo posteriore a quella siciliana, che aveva creato il precedente di mille lire di canone per ettaro, si limita a cifre molto più basse. Le leggi minerarie — è evidente — si adeguano alle condizioni obiettive del territorio su cui debbono operare.

In conclusione, debbo dichiarare che noi siamo del parere che la misura del canone debba essere o quella indicata dalla Giunta nell'articolo sette, o quella che la Commissione — a maggioranza, debbo ritenere — ha proposto. Questo, proprio per non creare una cortina di filo spinato intorno all'Isola.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Colia - Asquer. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, Segretario:

Art. 8

Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca sempre che dimostri di aver regolarmente eseguito i lavori previsti nel programma; ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai 100 ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati della zona compresa nel permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere per quanto possibile le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 4.o.

E' escluso in ogni caso il rimborso del canone corrisposto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, Segretario:

Art. 9

Il permissionario che abbia assolto alle prescrizioni di legge e del decreto di permesso di ricerca ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi rinvenuti nell'area del permesso stesso. Il permissionario deve presentare regolare e documentata domanda di concessione, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dal ritrovamento in quantità commerciale e deve astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi, salvo autorizzazione dell'Assessore all'industria e commercio e dietro prelievo a favore della Regione di una aliquota del 20 per cento del prodotto a bocca di pozzo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore all'industria e commercio. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria e commercio. Vorrei pregare il relatore, e perciò la Commissione, di voler rinunciare all'ultima parte del testo dell'articolo a cominciare dalle parole « salvo autorizzazione dell'Assessore ». L'articolo, cioè, dovrebbe chiudersi, come nel testo della Giunta, con le parole: « deve astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi ».

Faccio presente, onorevole Castaldi, che nessuna delle altre leggi in materia, sia quella nazionale, sia quella siciliana, sia quella del Trentino-Alto Adige, contiene una norma di questa natura. Ed è proprio per evitare un sia pur minimo cambiamento di quell'indirizzo che abbiamo più volte affermato — per cui dalla fase di ricerca si deve sollecitamente passare a quella di concessione, una volta che sia avvenuto il ritrovamento del giacimento — che

III LEGISLATURA

CCIX SEDUTA

6 NOVEMBRE 1959

io vorrei pregare di rinunciare a quest'ultima parte dell'emendamento. Questo è tutto.

PRESIDENTE. In sostanza lei chiede che sia approvato il testo della Giunta?

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Preciso: non il testo della Giunta, ma quello della Commissione e solo fino alle parole: « sfruttamento commerciale degli idrocarburi ».

PRESIDENTE. Onorevole Melis, vuole presentare un emendamento formale?

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Non è necessario, onorevole Presidente, se ella mette in votazione l'articolo per divisione fino alle parole: « sfruttamento commerciale degli idrocarburi ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 9 fino alle parole « sfruttamento commerciale degli idrocarburi ». Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la rimanente parte dell'articolo 9. Chi l'approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9 bis

L'Assessore all'industria e commercio dichiara decaduto il titolare del permesso quando:

1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
2) non svolge i programmi all'esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato;

3) non chiede la concessione di coltivazione entro il termine previsto dal precedente articolo 9;

4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione, e persiste nella sospensione nonostante diffida;

5) non corrisponde nei termini il canone;

6) cede il permesso senza averne avuto autorizzazione;

7) non dà notizia all'autorità mineraria del rinvenimento di idrocarburi entro 30 giorni dal loro accertamento;

8) procede all'estrazione e allo sfruttamento commerciale degli idrocarburi senza averne avuto autorizzazione;

9) non adempie agli altri obblighi imposti a pena di decadenza dalla presente legge o dal permesso.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale a firma Colia - Asquer. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« Sostituire i punti 7, 8 e 9 con i seguenti:

7) non dà notizia all'autorità mineraria del rinvenimento di idrocarburi entro 15 giorni dal loro accertamento;

8) procede all'estrazione e allo sfruttamento commerciale degli idrocarburi senza averne avuto autorizzazione;

8 bis) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi nonostante diffida;

8 ter) applica nei confronti dei dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi della categoria;

9) non adempie agli altri obblighi imposti a pena di decadenza dalla presente legge o dal permesso ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colia per illustrare questo emendamento.

COLIA (P.S.I.). Nel punto 7 io ho riportato il concetto espresso nell'articolo 6 del testo della Giunta. Mi pare un po' eccessivo aspettare 30 giorni per dare comunicazione del rinvenimento degli idrocarburi alle autorità competenti: sono più che sufficienti 15 giorni.

I punti 8 bis e 8 ter, estendono i criteri, che noi abbiamo fissato per la fase della coltivazione, alla fase di ricerca. Mi pare logico che debba essere così, e cioè che decada il permesso di ricerca quando il titolare non paga i salari e gli oneri assicurativi o applica ai dipendenti

III LEGISLATURA

CCIX SEDUTA

6 NOVEMBRE 1959

condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi della categoria.

Spero che il Consiglio convenga sul mio punto di vista, e così quello che ho ora presentato sarà l'unico emendamento proposto da noi che verrà approvato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). A me pare che l'emendamento sia accettabile. Peraltro, per ottenere una formulazione più semplice del testo della legge, ritengo sarebbe meglio riunire i due punti 8 *bis* e 8 *ter* in uno solo, che può essere così concepito: « non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi della categoria, nonostante diffida ». Per il resto, riconosco che questi casi di decadenza sono previsti per la fase di concessione e che è opportuno prevederli anche per la fase di ricerca.

Infine, quanto al punto 7, debbo osservare che non è importante fissare in 15 o 30 giorni il tempo entro il quale si deve dare notizia del rinvenimento. Ciò per il semplice motivo che, se gli idrocarburi zampillassero, ventiquattro ore dopo sarebbe pieno il mondo della notizia. Quindi, la Giunta esprima il proprio parere, ma, a mio giudizio, che i giorni siano 15 o che siano 30 mi pare la stessa cosa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Prevosto. Ne ha facoltà.

PREVOSTO (P.C.I.). Siamo d'accordo coi colleghi socialisti, che hanno presentato l'emendamento, per quanto riguarda il punto 7, perchè è vero — come ha detto ora il collega Soggiu — che, se il petrolio zampillasse, tutti immediatamente lo saprebbero, ma intanto bisognerebbe sempre procedere alle comunicazioni ufficiali. E' sempre bene che la legge precisi il termine di questa comunicazione.

Io sarei d'accordo con l'onorevole Soggiu, invece, sulla opportunità di unificare, per ragioni di semplicità, i punti 8 *bis* e 8 *ter*.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta accetta l'emendamento. Per quanto riguarda il punto 7, laddove la Commissione propone 30 giorni, faccio presente all'onorevole Castaldi che 15 giorni costituiscono il termine normalmente stabilito nelle varie leggi sulla materia. Quella del Trentino-Alto Adige stabilisce un termine di 10 giorni.

Perciò, sono del parere che si possa accettare interamente l'emendamento Colia - Asquer, con la unificazione dei punti 8 *bis* e 8 *ter*, alla quale ha fatto cenno il collega Soggiu.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale Colia - Asquer. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 9 *bis*. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, *Segretario*:

Art. 10

La coltivazione del giacimento è accordata con le modalità previste dall'articolo 1 *bis* della presente legge, entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione.

Col decreto di concessione sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta ed è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, *Segretario*:

Art. 11

La concessione di coltivazione non può ecce-

dere i 5.000 ettari e l'area relativa deve corrispondere alle caratteristiche fissate nell'articolo 4, comma 4.o, e conservare per quanto possibile l'orientamento dell'area del permesso.

Nel caso di più ritrovamenti, il titolare del permesso può ottenere con le modalità e condizioni previste nel precedente comma più concessioni di coltivazione.

Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore agli 80.000 ettari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore all'industria e commercio. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria e commercio. Vorrei pregare la Commissione di rinunciare ad un inciso del primo comma dell'articolo, e cioè alle parole « per quanto possibile ». Infatti, poichè le aree di ricerca devono avere determinate forme geometriche, è sempre possibile stabilire per esse un determinato orientamento e conservarlo. Con le parole « per quanto possibile » si introduce un elemento discrezionale a favore dell'amministrazione o a favore della società che richiede il permesso, mentre la legge generalmente tende a formulazioni univoche e costanti. La norma, così come è formulata nel testo della Giunta e con lo stesso spirito, è accettata in tutte le legislazioni in materia, non soltanto in quelle nostre.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), relatore. La ragione per cui la Commissione ha introdotto il « per quanto possibile », è dettata dalle particolari condizioni della Sardegna e della fossa del Campidano, dove dovrebbero svolgersi queste ricerche petrolifere. Non dobbiamo dimenticare che, contemporaneamente con l'attività di ricerca petrolifera, si dovrà svolgere nella stessa zona l'attività del Flumendosa e si devono attuare opere di irrigazione e di bonifica: quindi, potrebbe essere necessario, per rispettare un determinato piano di opere idrauliche o di boni-

fica o d'altro, determinare l'area della concessione in deroga alle forme geometriche stabilite. Si pensi, per esempio, alla necessità di tracciare un lato dell'area di sbieco in modo da non interferire con una sistemazione idraulica.

La zona in questione è in evoluzione, e non ci si può limitare a tenere di vista solo l'attività petrolifera, come se si lavorasse nei deserti dell'Arabia o nel Sahara, dove non c'è nessun'altra attività. Nel caso nostro son da tenere presenti le esigenze dell'agricoltura, che in certi casi possono essere preponderanti rispetto a quelle delle ricerche perchè l'agricoltura rappresenta una risorsa certa, mentre il petrolio — per il momento — è ancora... fumo. Non si può dunque stabilire che le aree delle concessioni si conformino rigorosamente alle figure geometriche, perchè l'andamento di queste potrebbe spezzare dei comprensori agrari e creare delle difficoltà e degli ostacoli per l'agricoltura. Insomma, bisogna lasciare alla legge una certa elasticità, che potrebbe comportare un danno per le ricerche, che sono incerte, ma rappresenterebbe sempre una garanzia a favore di una ricchezza sicura come quella dell'agricoltura.

Questo che io ho illustrato è il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Credo che nella questione non valga la pena di perdere molto tempo. Al collega Castaldi vorrei fare osservare che si tratta soltanto dell'orientamento dell'area: perciò, non dovrebbe preoccuparsi, come non mi preoccupa io, finchè resta fermo nella sostanza il testo della Commissione.

La formula « per quanto è possibile » mi sembra superflua, e bisognerebbe evitarla anche perchè non conforme al linguaggio legislativo.

CASTALDI (D.C.), relatore. Le leggi dettano anche simili disposizioni.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Sta bene, ma sul terreno sarà sempre possibile riportare una li-

nea secondo un dato orientamento, anche se un po' più indietro o più avanti. Insomma, non mi sembra che la questione meriti tanta discussione.

Infine, ripeto, le parole « per quanto è possibile » non mi sembrano conformi ad una terminologia rigorosamente legislativa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Prevosto. Ne ha facoltà.

PREVOSTO (P.C.I.). Io sono favorevole al testo della Giunta e sono, quindi, per l'eliminazione della frase « per quanto è possibile », che può dar luogo a equivoci.

D'altra parte, la possibilità che l'attività di ricerca interferisca con le esigenze dell'agricoltura non è una singolarità del nostro caso — come si è sostenuto — perchè si può presentare in ogni caso. Situazioni del genere non sono particolari della Sardegna, ma sono di carattere generale.

Quindi, a me pare che la norma sarebbe più esatta se si eliminasse l'inciso « per quanto è possibile ».

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 11 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 11 nel testo del proponente. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 11. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dà lettura dell'articolo 12.

ASARA, Segretario:

Art. 12

La durata della concessione è di 20 anni.

Il concessionario ha diritto ad una proroga

di 10 anni se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta con le modalità previste dall'articolo 1 *bis*.

PRESIDENTE. All'articolo 12 è stato presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma a firma Piero Soggiu - Filigheddu. Se ne dà lettura.

ASARA, Segretario:

« Il concessionario ha diritto a tre proroghe di dieci anni ciascuna, se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Soggiu Piero per illustrare questo emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento mi è stato suggerito dalla lettura di alcune pubblicazioni di ordine tecnico, dalle quali ho appreso che, data la caratteristica dei giacimenti di idrocarburi, il loro sfruttamento si svolge, generalmente, attraverso successive fasi del giacimento. Continuando ad interessarmi della questione, son venuto a sapere che la legge francese prevede, per le ricerche che si svolgono nel Sahara, concessioni della durata di cinquant'anni. Ciò porta a concludere che, oggi, per lo sfruttamento razionale di un giacimento di idrocarburi si ritiene necessario un tale periodo di tempo.

Pertanto, ho presentato l'emendamento tenendo presenti le mie precedenti affermazioni in materia, e cioè che la ricerca e la concessione debbono tendere ad uno sfruttamento condotto nel modo più razionale. Infatti, la imposizione di termini di concessioni troppo ristretti potrebbe fornire il pretesto per il saccheggio dei giacimenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Prevosto. Ne ha facoltà.

PREVOSTO (P.C.I.). Noi siamo favorevoli al testo della Commissione perchè ci sembra che

anche l'esperienza consigli di considerare più che sufficiente il periodo complessivo di trent'anni per la durata della concessione. Vent'anni iniziali e la successiva proroga di altri dieci anni, nel caso che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, sono sufficienti. Quindi — ripeto — noi preferiamo il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta è favorevole all'emendamento Soggiu - Filigheddu perchè è persuasa — non dimenticate che il termine di 20 anni, più una eventuale proroga di 10 anni, era stato proposto dalla Giunta — della esigenza tecnica, ed economica insieme, di poter prorogare la concessione, invece che per una volta, per tre volte, e per periodi di dieci anni per volta. Il rinnovo di questa dovrebbe avvenire solo se sono stati adempiuti gli obblighi derivanti dalla precedente concessione. Tale garanzia ci tranquillizza per quanto riguarda lo sfruttamento razionale del giacimento.

Faccio presente che, oltre la legge francese per il Sahara, che prevede una concessione di cinquant'anni, anche la legge del Trentino-Alto Adige stabilisce una concessione di lunga durata, perchè fissa un periodo iniziale non inferiore a 20 e non superiore a 30 anni, che può essere prorogato indefinitamente per periodi successivi, ciascuno non superiore a 15 anni. Noi arriviamo a tanto accettando l'emendamento Soggiu - Filigheddu.

D'altronde, ciò che importa, onorevoli colleghi, è di assicurare uno sfruttamento razionale del giacimento, che viene garantito dal controllo e dall'accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

Quindi, io ritengo che non sussistano motivi validi per respingere l'emendamento, che si basa su acquisizioni tecnico-economiche moderne, che prevedono sfruttamenti di residui del giacimento che fino a pochi anni fa non si sapevano utilizzare e venivano perduti; oggi si arriva addirittura ad immettere artificialmente nel

giacimento delle forze di pressione per sollecitare la fuoriuscita del materiale. Si tratta, perciò, di adottare gli accorgimenti della tecnica moderna che favoriscono un migliore e più completo sfruttamento dei giacimenti minerari, compresi i residui.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 12. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ASARA, *Segretario*:

Art. 13

Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione anche futura di idrocarburi liquidi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ASARA, *Segretario*:

Art. 14

Il concessionario deve pagare all'Amministrazione regionale un diritto annuo anticipato di L. 1.000 (mille) per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione ed altresì corrispondere, in sostituzione della partecipazione ai profitti di cui all'articolo 18, lettera g), del R.D. 29 luglio 1927, numero 1443, una aliquota, secondo quanto stabilito nell'articolo seguente, del prodotto estratto, calcolata sulla produzione mensile per pozzo, riferita alla media dell'anno solare.

Per gli idrocarburi gassosi si assume l'equivalenza di una tonnellata di olio per 1.200 metri cubi di gas.

L'aliquota stessa può essere, su richiesta dell'Amministrazione regionale e per periodi prefissati, pagata in natura o in moneta. Il valore è determinato in base al prezzo medio effettivo realizzato dal concessionario nel corso dell'anno.

La liquidazione annua del canone è fatta dall'Ufficio minerario, a cura del quale è notificata al concessionario.

Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di 30 giorni dalla notifica, proporre ricorso all'Assessore all'industria e commercio, il quale decide sentito il Comitato regionale delle miniere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ASARA, Segretario:

Art. 15

L'aliquota da corrispondere all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo precedente è per una produzione pozzo-mese:

fino a tonnellate 200, del 2 per cento;
fino a tonnellate 500, del 5 per cento;
fino a tonnellate 1000, dell'8 per cento;
fino a tonnellate 2000, del 12 per cento;
fino a tonnellate 4000, del 20 per cento;
oltre le tonnellate 4000, del 25 per cento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma Colia - Asquer ed un altro sostitutivo a firma Soggiu Piero - Filigheddu. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« L'aliquota da corrispondere all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo precedente è per una produzione pozzo-mese:

fino a tonnellate 200: 2 per cento;
maggiore di tonnellate 200 e fino a 500: 2 per cento sulle prime 200 tonnellate e 5 per cento sull'eccedenza;

maggiore di tonnellate 500 e fino a 1000: come sopra sulle prime 500 tonnellate e l'8 per cento sull'eccedenza;

maggiore di tonnellate 1000 e fino a 2000: come sopra sulle prime 1000 tonnellate e il 12 per cento sull'eccedenza;

maggiore di tonnellate 2000 e fino a 4000: come sopra sulle prime 2000 tonnellate e il 20 per cento sull'eccedenza;

oltre tonnellate 4000: come sopra sulle prime 4000 tonnellate e il 25 per cento sull'eccedenza ».

« L'aliquota da corrispondere all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo precedente è per una produzione pozzo-mese:

fino a tonnellate 200, dell'1 per cento;
fino a tonnellate 500, del 5 per cento;
fino a tonnellate 1000, dell'8 per cento;
fino a tonnellate 2000, del 15 per cento;
fino a tonnellate 4000, del 20 per cento;
oltre le tonnellate 4000, del 25 per cento ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colia per illustrare il suo emendamento.

COLIA (P.S.I.). Le aliquote stabilite dalla Commissione per una produzione pozzo-mese a noi socialisti sembrano più che giuste. Il mio emendamento tende soltanto ad una formulazione più chiara, perchè la dizione proposta dalla Commissione dà adito a dei dubbi; non è molto chiara. Mi sono preoccupato di arrivare ad una dizione più precisa, consultando anche la legge nazionale. Ho precisato che sino a 200 tonnellate l'aliquota è del 2 per cento; e che oltre le 200 e fino a 500 tonnellate si deve applicare — come è evidente — l'aliquota del 2 per cento sulle prime 200 tonnellate e solo sulla eccedenza quella del 5 per cento.

Con la dizione della Commissione si potrebbe interpretare che il 5 per cento va applicato sul totale. Le stesse considerazioni valgono per le quote seguenti.

La mia sola preoccupazione è stata — lo ri-

III LEGISLATURA

CCIX SEDUTA

6 NOVEMBRE 1959

peto — quella di rendere più chiaro l'articolo formulato da noi in Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Concordo con le dichiarazioni dell'onorevole Colia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piero Soggiu per illustrare il suo emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). L'emendamento presentato da me col collega Filigheddu segue criteri diversi. E' più rigoroso nell'applicazione della percentuale, in quanto propone che, superato un determinato scaglione, la nuova aliquota si applichi sull'intero quantitativo, anziché su una parte. Ciò è in contrasto con la legge nazionale — lo dichiaro io per primo — alla quale si conforma, invece, l'emendamento Colia.

L'emendamento nostro tende, inoltre, a fissare per uno scaglione basso, corrispondente al minimo dei rendimenti, un'aliquota più che altro figurativa. Ciò a titolo di incoraggiamento. Pertanto, abbiamo previsto per quantitativi fino a 200 tonnellate una aliquota dell'1 per cento. Possiamo anche ridurre il quantitativo al quale applicare questo minimo fino a 100 tonnellate; si potrebbe anche fissare l'1 per cento fino a 100 o 200 tonnellate ed applicare per il resto il criterio adottato nell'emendamento Colia - Asquer.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta accetta l'emendamento Colia - Asquer, ma gradirebbe, per le ragioni che sono state illustrate dal collega Soggiu, che venisse fissato un primo scaglione fino a 100 tonnellate con l'1 per cento. Poiché una produzione di 100 tonnellate pozzo-mese equivale ad una estrazione estremamente povera, come giustamente ha detto l'onorevole Piero Soggiu, è opportuno gravarla di una *royalty* più che al-

tro simbolica, figurativa, quale quella dell'1 per cento. La *royalty* dovrebbe essere più consistente dalle 200 tonnellate in su, per arrivare, applicata secondo il meccanismo che ha con maggiore chiarezza indicato l'emendamento Colia - Asquer, fino al limite del 25 per cento stabilito per quantitativi superiori alle 4.000 tonnellate. Io dovrei ora preparare un emendamento che riunisca questi criteri che ho esposto.

PRESIDENTE. In attesa che l'onorevole Melis presenti l'emendamento, si dia lettura dell'articolo 16.

ASARA, *Segretario*:

Art. 16

Al concessionario è accordato, per un periodo non superiore ai dieci anni, un contributo annuo pari alla quota di ricchezza mobile devoluta dallo Stato alla Regione, a termini dell'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, sull'imposta dal medesimo effettivamente pagata per la sua attività estrattiva contemplata nella presente legge. Tale contributo non è dovuto per le attività aventi diritto all'esenzione per leggi speciali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ASARA, *Segretario*:

Art. 17

L'Assessore all'industria e commercio dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

- 1) non inizia i lavori nel termine prescritto;
- 2) non svolge i programmi all'esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata, nonostante diffida;
- 3) riduce sensibilmente, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione, nonostante diffida;

4) sospende i lavori senza autorizzazione e persiste nella sospensione, nonostante diffida;

5) non corrisponde nei termini il canone, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

6) trasferisce la concessione senza averne avuto autorizzazione;

7) non fornisce all'autorità mineraria le notizie tecniche ed economiche sull'andamento dei lavori e sulla produzione, che la stessa richiede;

8) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi, nonostante diffida;

9) applica nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro della categoria;

10) non osserva gli altri obblighi espressamente imposti dalle leggi o dalla concessione a pena di decadenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. La Commissione ha usato più volte il termine « nonostante diffida », anche se in un articolo che segue la diffida viene preveduta come regola universale per tutti i casi di decadenza. Ora, poichè non sappiamo ancora se l'onorevole Consiglio approverà quest'ultimo articolo, possiamo anche approvare l'articolo in discussione con i suoi vari « nonostante diffida », ma in sede di coordinamento, se venisse approvata la diffida come regola generale, tutte queste ripetizioni andrebbero eliminate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta accetta il testo della Commissione, ma gradirebbe la soppressione dell'avverbio « sensibilmente » contenuto al punto 3. Questo, sempre in omaggio a quella esigenza di chiarezza e di precisione dei testi legislativi. E', infatti, molto vaga la eventuale valutazione della « sensibilità » della riduzione della produzione media. « Sensibilmente » che

cosa significa? Una riduzione di 10 tonnellate, di 100, di 1.000 tonnellate?

Pertanto, è meglio limitarsi a dire: riduce senza apposita autorizzazione. Questa deve essere chiesta; sarà accordata in certa misura, in base a ragioni tecniche. Se non la si chieda e nonostante diffida si riduca la produzione, si può benissimo dichiarare la decadenza della concessione. Non si vede perchè si debba introdurre una valutazione che costituisce un elemento di turbamento, onorevole Castaldi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Io non sono d'accordo con l'Assessore. Secondo la sua proposta, basterebbe la riduzione di una sola tonnellata per provocare la decadenza.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. No davvero!

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Io insisto nel dire che, se manca la parola « sensibilmente », anche la riduzione di una sola tonnellata può provocare la decadenza, se si vuole applicare la legge alla lettera. Questo dimostra che la dizione proposta dall'onorevole Melis è molto più difettosa. « Sensibilmente » significa « non trascurabilmente ». Se vogliamo togliere questo avverbio, dobbiamo specificare quante tonnellate in meno di produzione provocano la decadenza.

Pertanto, se non si vuole la parola « sensibilmente », si specifichi così: « riduce di almeno il 10 per cento ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Torniamo all'articolo 15. All'emendamento Colia-Asquer, col consenso dei proponenti, è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Melis - Contu - Dettori. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« I.o Comma:

fino a tonn. 100: 1 per cento;

fino a tonn. 200: 1 per cento sulle prime 100 tonn. e 2 per cento sull'eccedenza ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Colia - Asquer integrato coll'emendamento Melis - Contu - Dettori. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 15. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Poichè l'articolo 18 è stato soppresso dalla Commissione, si dia lettura dell'articolo 19.

ASARA, Segretario:

Art. 19

Qualora la produzione annuale di idrocarburi liquidi raggiunga nell'Isola un quantitativo complessivo pari a cinquecentomila tonnellate e sempre che le riserve di olio si dimostrino adeguate, l'Assessore all'industria e commercio può richiedere, prescrivendone il termine, sentito il Comitato regionale delle miniere, ai singoli concessionari, o ad un loro consorzio obbligatorio, la costruzione di un impianto di raffinazione per il trattamento *in loco* del minerale prodotto.

PRESIDENTE. All'articolo 19 sono stati presentati tre emendamenti sostitutivi. Il primo a firma Pazzaglia - Muretti; il secondo a firma Soggiu Piero - Filigheddu; il terzo a firma Prevosto - Cardia. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« E' obbligo dei concessionari della coltivazione investire nell'Isola il 20 per cento del reddito derivante dalla coltivazione, accertato ai fini della imposta di R.M. sui primi dieci anni della durata del permesso.

Qualora la produzione annuale di idrocarburi liquidi nell'Isola raggiunga un quantitativo complessivo di cinquecentomila tonnellate annue,

l'Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale per le miniere in merito all'esistenza di adeguate riserve di olio, richiederà ai singoli concessionari la costruzione di un impianto di raffinazione per il trattamento *in loco* del minerale prodotto, prescrivendo il termine per la esecuzione.

E' in facoltà dei concessionari costituirsi in consorzio per la realizzazione della raffineria.

Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza della concessione a termini e nei modi di cui all'art. 21 *bis* ».

« Le concessioni sono assoggettate all'obbligo di cedere la propria produzione, alle condizioni di mercato, agli impianti di raffinazione che dovessero sorgere in Sardegna.

Qualora la produzione annuale di idrocarburi liquidi raggiungesse nell'Isola il quantitativo complessivo di due milioni di tonnellate, e sempre che le riserve di olio si dimostrassero tali da assicurare l'alimentazione dell'impianto per un congruo numero di anni, l'Assessore all'industria e commercio potrà richiedere ai singoli concessionari, o ad un loro consorzio obbligatorio, la costruzione di un impianto di raffinazione per il trattamento *in loco* del minerale prodotto ».

« Qualora la produzione annuale di idrocarburi liquidi raggiunga nell'Isola un quantitativo complessivo pari a 500.000 tonnellate e sempre che le riserve di olio si dimostrino adeguate, l'Assessore all'industria e commercio dispone, prescrivendone il termine, e sentito il Comitato regionale delle miniere, che i singoli concessionari, o un loro consorzio obbligatorio, provvedano alla costruzione degli impianti necessari alla raffinazione del prodotto ed al suo impiego *in loco* ai fini della industrializzazione della Sardegna ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per illustrare il suo emendamento.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Premesso che c'è un errore di stampa nella copia dell'emendamento

distribuita in Consiglio — io non ho scritto « sui primi dieci anni », ma « nei primi dieci anni » —, dirò che il motivo che ha indotto il collega Muretti e me a presentare l'emendamento stesso nasce dalla constatazione dei risultati conseguiti in Sicilia con l'obbligo di investire una parte del reddito degli idrocarburi nell'Isola. Alcune industrie siciliane sono sorte proprio grazie all'adempimento di questo obbligo. Anche noi ci dobbiamo preoccupare che il reddito realizzato attraverso la coltivazione degli idrocarburi rimanga, per lo meno in parti modeste, nell'Isola per esservi reinvestito.

Inoltre, l'emendamento contiene una modifica sostanziale del concetto del testo della Commissione, che tende alla realizzazione di un impianto di raffinazione. Per questa parte, non vi sono differenze notevoli fra l'emendamento nostro e l'emendamento comunista. Noi vogliamo che l'obbligo di realizzare la raffineria sia imposto dalla legge, una volta che si siano verificate le condizioni previste; invece, nel testo del presentatore si lascia all'Assessore la facoltà di imporlo. Mi pare che la quantità di produzione richiesta dal testo del presentatore sia sufficiente e che non sia il caso di elevarla al milione di tonnellate, come richiesto dai presentatori di altri emendamenti.

Infine, faccio notare che il nostro emendamento prevede la decadenza dalla concessione nel caso di inosservanza dell'obbligo imposto, perchè soltanto attraverso questa sanzione, applicata nei modi di cui all'articolo 21 *bis*, è possibile garantirsi dell'adempimento della disposizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piero Soggiu per illustrare il suo emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Gli emendamenti presentati accettano, in definitiva, il principio già enunciato nella proposta della Giunta e confermato dalla Commissione. Cioè, si vuole, che, arrivati ad un certo *plafond* di produzione, si possa richiedere la creazione di un impianto di raffinazione in Sardegna. L'unica differenza tra gli emendamenti riguarda le quantità. Io dovrei quindi presumere che siamo tutti d'ac-

cordo nel ritenere di poter adottare una simile disposizione, per quanto si sappia, onorevoli colleghi, che altra volta ci è stata rilevata una violazione della norma generale della Costituzione, per la quale non si possono porre limiti al trasferimento dei beni nell'ambito nazionale; meno ancora se da parte delle Regioni fra il territorio nazionale e territori stranieri.

Si discosta da questo principio generale l'emendamento Pazzaglia con il primo comma, ove dice che i concessionari hanno l'obbligo di investire nell'Isola il 20 per cento del reddito derivante dalla produzione. Io mi permetto di pregare i presentatori di rinunciare a questo comma, sia per snellire la discussione su questo punto, sia perchè esso provocherebbe, senza dubbio, le lungaggini di un riconoscimento o meno del principio cui si ispira, da parte del Governo e della Corte Costituzionale. Infatti, la norma che impone a taluno che svolge un'attività specializzata, come è quella della ricerca e dello sfruttamento degli idrocarburi, di investire una parte del suo reddito *in loco*, è una norma totalmente abnorme nella legislazione italiana. Quindi, noi ci porremmo, con essa, in una direzione veramente pericolosa; mentre gli altri emendamenti consentono di reclamare i diritti che derivano dalle nostre prerogative statutarie.

Come si può imporre ad una persona di investire in un determinato luogo un reddito per il quale ha pagato le imposte, quando egli ha assolto tutti gli obblighi di legge? Per di più, vi immaginate le conseguenze d'ordine pratico di una simile disposizione? Intanto, bisognerebbe accertare il reddito. Dal canto suo, poi, il titolare della concessione dovrebbe lambiccarsi il cervello per trovare un altro settore nel quale investire questo 20 per cento. Ma il peggio è questo: se l'utile, per esempio, fosse di 10 milioni, il 20 per cento sarebbe due milioni: che cosa si fa con due milioni?

Insomma, si tratta di una di quelle tali disposizioni che sembrano utili e che poi, in definitiva, considerando a fondo le cose, lasciano con un pugno di mosche. Noi dobbiamo limitarci a sorvegliare rigorosamente l'attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Facciamo lavorare come si deve i concessionari, e per

il resto non ci creiamo troppe illusioni. In ogni modo, non passerebbe mai una norma come quella proposta dagli onorevoli Pazzaglia - Muretti!

La questione resta soltanto quella sui limiti, raggiunti i quali si possa imporre l'obbligo della costruzione degli stabilimenti di raffinazione. Io non voglio raccogliere una interruzione che ho sentito. Si è nominata Carbonia. Sta bene, Carbonia laosterremo come dobbiamo, ma non possiamo lasciar perdere lo sfruttamento di altre e migliori risorse di fonti energetiche.

Voglio ora illustrare il mio emendamento. Mi sono preoccupato con il primo comma — ma sono disposto a rinunziarvi, lo dico subito — di fissare un obbligo rigoroso non per la costruzione dello stabilimento — perchè al di sotto di un certo limite è pazzesco chiedere la creazione di uno stabilimento — ma per la cessione della produzione a prezzi di mercato agli impianti di raffinazione che dovessero sorgere in Sardegna. Ripeto, sono disposto a rinunziarvi, perchè si tratta sempre di una limitazione a senso unico, che potrebbe determinare resistenze. Perchè — ci si potrebbe chiedere — si impone a chi produce idrocarburi nell'Isola di venderli alle raffinerie della Sardegna e non si impone a queste di comprare i prodotti della Sardegna? Le difficoltà che nascono da una tale disposizione me le rappresento io per primo, perciò non ne faccio una questione di principio e sono disposto a rinunziarvi.

La seconda parte del mio emendamento è comune agli altri emendamenti. In proposito, devo svolgere alcune considerazioni sulla evoluzione degli impianti di raffinazione. Pochi anni dopo la fine della guerra, sono state presentate al Ministero numerose richieste di autorizzazione per la creazione di nuove raffinerie; materia, questa, che il Ministero si è sempre riservata in quanto solo esso può autorizzare l'importazione del grezzo. Il *plafond* che si riconosceva minimo indispensabile per costruire una raffineria, che potesse produrre utilmente, era precisamente fra le 500 e le 600 mila tonnellate di grezzo. Tale quantitativo, nel 1949-'50, rappresentava la capacità di raffinazione del primo impianto di raffineria di Ragusa, che era un

impianto smontato in America e trasferito in Sicilia. I Siciliani hanno fatto l'esperienza a loro spese, perchè quell'impianto oggi non esiste più, sia per i nuovi progressi in materia, e sia proprio perchè le capacità di un impianto utile sono proporzionate, oggi, ad un *plafond* molto più elevato. Quando vi era pleora delle richieste di raffinazione, il Ministero dell'industria non negò l'autorizzazione a qualche piccola raffineria e fu data qualche concessione per quantitativi attorno alle 200-300 mila tonnellate di grezzo di capacità di lavorazione. A distanza di poco tempo, il Ministero si è trovato a dover sanzionare delle violazioni ai decreti di concessione. E' capitato, infatti, che chi aveva avuto la concessione per un impianto — per esempio — di 400 mila tonnellate lo aveva costruito per 600 mila tonnellate. La capacità complessiva di raffinazione stabilita, *grosso modo*, in diciotto milioni di grezzo era stata di molto superata dagli impianti italiani, ma il Ministero ha sanzionato l'iniziativa perchè ha riconosciuto che i limiti stabiliti erano inammissibilmente bassi.

Veniamo al sodo della situazione attuale. Fino a qualche anno fa, un impianto era ritenuto utile se aveva una capacità di raffinazione non inferiore al milione - milione e 200 mila tonnellate di grezzo. Questa valutazione fu seguita per qualche anno, e vi si adeguarono anche gli impianti di Napoli quando furono ampliati. Ma, oggi, la tecnica è andata molto più in là. Gli impianti di raffinazione che si prevedono a Gela, salvo errore, hanno una capacità che va dai 3 ai 4 milioni di tonnellate di grezzo. Perciò, noi dobbiamo stare attenti, in questa materia, e formulare norme che non solo non diano occasione e contestazioni in fatto di costituzionalità, ma anche che non si prestino nemmeno ad essere criticate in quanto tecnicamente inammissibili. Questa è la ragione per cui io, cercando di orientarmi sull'evoluzione che ha spostato continuamente in avanti i limiti utili minimi di capacità di raffinazione degli impianti, ho creduto di proporre il quantitativo di due milioni di grezzo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardia per illustrare il suo emendamento.

CARDIA (P.C.I.). Il nostro emendamento, a parte la modifica che concerne l'obbligo dell'Amministrazione regionale di imporre la raffinazione degli idrocarburi estratti una volta che si superi il quantitativo delle 500 mila tonnellate, contiene un elemento nuovo. Si tratta dell'impiego degli idrocarburi *in loco* ai fini del processo di industrializzazione della Sardegna. E' evidente che con questa formula generica si allude ai processi di utilizzazione chimica dei sottoprodotti della raffinazione degli idrocarburi.

Si sa che in Sicilia, in questo periodo, si discute se il petrolio siciliano debba soltanto essere raffinato *in loco*, oppure se debba anche costituire la base per un più complesso processo di trasformazione industriale della materia grezza. Noi riteniamo che la nostra legge debba parlare non soltanto di raffinazione, ma anche di utilizzazione *in loco* degli idrocarburi ai fini di un più complesso processo di industrializzazione. Questo è l'elemento nuovo contenuto nel nostro emendamento nei confronti, per esempio, dell'emendamento Filigheddu - Soggiu.

Quest'ultimo stabilisce che, raggiunto il limite di due milioni di tonnellate estratte, l'Amministrazione regionale può intervenire per chiedere che la produzione di idrocarburi venga raffinata totalmente in Sardegna. Noi pensiamo che tale limite sia eccessivamente alto e che si possa e si debba mantenere il limite di 500 mila tonnellate, il quale — badate — rappresenta già una base per un moderno processo di utilizzazione chimica degli idrocarburi. La Sicilia si trova davanti agli stessi nostri problemi ed è noto che l'E.N.I. è orientato per la costruzione delle raffinerie *in loco*, ma attualmente la produzione dei pozzi di Gela, a quanto mi risulta, non supera i due milioni di tonnellate.

In conclusione, noi riteniamo che si debba mantenere il limite di 500 mila tonnellate e che si debba statuire sia l'obbligo dei concessionari di raffinare il prodotto nell'Isola e sia l'obbligo di utilizzare gli idrocarburi estratti per dare l'avvio ad un processo di industrializzazione della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Io ritengo che siano giuste le ragioni per cui l'onorevole Soggiu ha proposto il limite di due milioni. Non bisogna dimenticare che in Sardegna vi è già Carbonia; con una piccola raffineria, anche se produttore a prezzi leggermente maggiori delle grandi raffinerie, il risultato sarebbe, come già per il carbone Sulcis, che saremmo obbligati a pagare il petrolio più caro, in Sardegna. Questo sarebbe un altro motivo per seppellire Carbonia, perchè il petrolio, anche se leggermente più caro, è sempre molto più a buon prezzo del carbone Sulcis.

Ora, non mi pare sia il caso di affossare Carbonia per una produzione che non trasformerebbe l'economia sarda, perchè una produzione di 500 mila tonnellate non sarebbe tale da creare una rivoluzione industriale in Sardegna.

Inoltre, badate che una raffineria, dato anche il caso che sia di un milione di tonnellate, occuperebbe 70-80 operai, di cui almeno il 90 per cento sarebbero specialisti provenienti da fuori; solo 10-20 manovali locali potrebbero trovare occupazione. Insomma, dal punto di vista occupazione, non avremmo nessun vantaggio.

Nasce poi il problema dei trasporti. Le petroliere moderne tendono a stazzare dalle 30 alle 90 mila tonnellate e richiedono un molo adatto. La piccola petroliera non è più conveniente perchè comporta un equipaggio simile a quello delle grandi. Quindi, dovremmo costruire un molo enorme solo per far attraccare quindici navi all'anno: all'incirca una al mese.

Se la produzione è di due milioni di tonnellate allora è possibile una vera rivoluzione industriale e gli operai licenziati da Carbonia verrebbero occupati in un altro ciclo lavorativo molto più ampio.

Prima di distruggere ciò che abbiamo, pensiamoci due volte, tanto più che la Regione, avendo il 30 per cento della S.A.I.S., finirebbe col danneggiare se stessa.

In conclusione, dati i nuovi indirizzi della produzione petrolifera, dato che si stanno creando colossali raffinerie che producono a prezzi bassi, dato che le petroliere moderne richiedono moli che non abbiamo, io credo che il quanti-

tativo di due milioni di tonnellate sia per la Sardegna prudenziale, anche e soprattutto a difesa di Carbonia.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i colleghi Soggiu e Castaldi hanno già fornito esaurienti elementi di critica sugli emendamenti Pazzaglia - Muretti e Cardia - Prevosto. In realtà, onorevole Pazzaglia, per quante ricerche si siano fatte, non risulta che la legge siciliana abbia fissato una norma quale quella prevista nel primo comma del suo emendamento. Una volta inserito l'obbligo della raffinazione *in loco* del prodotto, io penso che l'apporto di nuovi investimenti nell'Isola attraverso la trasformazione dei sottoprodotti della raffinazione si verifichi naturalmente. E' interesse di quelli stessi che raffinano, producendolo, il petrolio, di non trasferire attività che è economicamente più utile condurre laddove avviene il processo di raffinazione.

Io non trovo neppure chiaramente definito l'impiego *in loco* del petrolio prodotto, che è richiesto nell'emendamento Prevosto - Cardia. Anche nel caso che in Sardegna si trovassero oceani di petrolio, questa norma — che nemmeno definisce entro quali limiti il prodotto dovrebbe essere impiegato in un processo industriale interamente fissato in Sardegna — può piuttosto allontanare, scoraggiare l'operatore che ha l'intenzione di venire a cercare petrolio.

La Giunta, perciò, è favorevole ad un'altra norma che le dia la facoltà di imporre la raffinazione *in loco*; tuttavia — non c'è nulla di male ad adeguarsi alle situazioni — ritiene che il quantitativo di tonnellate da lei stessa proposto circa un anno fa nel momento in cui si predisponessa il disegno di legge, debba essere modificato in base agli elementi che sono venuti maturando in seguito sulla situazione italiana ed europea della raffinazione. Questi, infatti, portano a considerare con molta preoccupazione la eccedenza attuale degli impianti di raffinazione rispetto ai consumi, per cui le gestioni sono

diventate pesanti per le raffinerie esistenti, e naturalmente in misura tanto maggiore quanto maggiori sono le spese generali rispetto alla dimensione della raffineria stessa. Desumo da una recente pubblicazione le dimensioni delle raffinerie costruite ultimamente: quella di Rho, della Condor, 1 milione e 820 mila tonnellate; quella della Mediterranea, a Milazzo, due milioni e 600 mila tonnellate; quella della Mobiloil a Napoli, 3 milioni e 640 mila; quella del Rasom, ad Augusta, 5 milioni e 200 mila; quella della Stanic, a Livorno, 1 milione e 950 mila; quella della Stanic, a Bari, 1 milione 820 mila.

Esistono raffinerie di dimensioni più modeste, che però si trovano in serie difficoltà perchè le spese generali di questi impianti si vanno a mano a mano sempre più automatizzando, e richiedono scarso impiego di mano d'opera, altissimamente specializzata. Quindi, questi alti costi di impianto e di gestione impongono una dimensione che per essere economica deve essere grande.

Ecco perchè, aderendo ad una realtà di fatto, la Giunta è favorevole alla norma che impone all'Amministrazione regionale di far obbligo al concessionario di costruire la raffineria a condizione, però, che vi sia il quantitativo garantito nella produzione locale, per la trasformazione economica del prodotto.

Dell'emendamento Soggiu - Filigheddu la Giunta non accetta il primo comma. Pertanto, questo emendamento andrebbe votato per divisione, e nel secondo comma bisognerebbe introdurre la formula: « l'Assessore all'industria e commercio dispone... » così come è indicata nell'emendamento Cardia - Prevosto e Pazzaglia - Muretti, che stabiliscono l'obbligo per la Regione di disporre la costruzione della raffineria. L'onorevole Presidente dovrebbe consentire che si formuli un emendamento, sulla base dei vari testi presentati, secondo le conclusioni che io ho ora enunciato.

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene opportuna la presentazione di un emendamento formulato secondo le richieste dell'Assessore. Al-

III LEGISLATURA

CCIX SEDUTA

6 NOVEMBRE 1959

trettanto dovrebbe farsi nei confronti dei vari emendamenti presentati all'articolo 28.

I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI*Il Direttore***Avv. Marco Diliberto**

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1959